

Conclusioni del ricorrente

- Annullare il provvedimento del 23/9/09, nella parte in cui il Comitato dei Ricorsi ha respinto il ricorso del ricorrente contro il rapporto informativo del 2008;
- annullare il rapporto informativo 2008, sia nella parte riguardante gli obiettivi, sia nella parte valutazione;
- annullare tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti, tra cui le linee guida della direzione HR per sintetizzare il giudizio con una delle prime lettere dell'alfabeto ed i limiti quantitativi imposti nell'attribuzione di una valutazione A o B+, e le promozioni decise il 18/3/09, atteso che, alla luce del giudizio espresso dai superiori del ricorrente, la BEI ha omesso di prenderlo in considerazione al punto "Promotions from Function E to D";
- condannare la BEI al risarcimento dei danni morali e materiali, oltre che al pagamento delle spese di lite, agli interessi ed alla rivalutazione monetaria sul credito riconosciuto.

Ricorso presentato il 25 febbraio 2010 — Marcuccio/Commissione**(Causa F-14/10)**

(2010/C 134/90)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti**

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Lecce) (*Rappresentante:* G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'accertamento della durata eccessiva di una procedura relativa al riconoscimento di una invalidità parziale e la condanna della convenuta a risarcire il danno arrecato al ricorrente.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione di rigetto, da parte della Commissione, della domanda datata 30 gennaio 2009;

- annullare l'atto di ripulsa del reclamo datato 20 luglio 2009 avverso la decisione di rigetto della domanda datata 30 gennaio 2009;

- nella misura del necessario, annullare la nota prot. ADMIN.B.2/MB/l's D(09) 29562, datata 6 novembre 2009, ricevuta dal ricorrente in data 16 dicembre 2009;

- nella misura del necessario, accertare il fatto che la procedura volta a che il ricorrente ottenesse le garanzie di legge ex art. 73 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee in relazione ad un infortunio da lui subito in data 12 settembre 2003, si protrasse per più di cinque anni;

- nella misura del necessario, la dichiarare che la durata della procedura a qua eccedette quella ragionevole;

- condannare la Commissione a risarcire il danno di natura patrimoniale e non patrimoniale, ingiustamente subito dal ricorrente in relazione all'irragionevole durata della procedura a qua, elargendogli la somma di 10 000 euro, ovvero quella somma maggiore ovvero minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa;

- condannare la Commissione ad elargire al ricorrente, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la domanda datata 30 gennaio 2009 pervenne alla Commissione e fino all'effettivo pagamento della somma di 10 000 euro diecimila/, gli interessi su quest'ultima, nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale;

- condannare la convenuta alle spese.

Ricorso proposto il 26 febbraio 2010 — Andres e a./BCE**(Causa F-15/10)**

(2010/C 134/91)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrenti: Carlos Andres e a. (Francoforte sul Meno, Germania) (*rappresentanti:* M. Vandebussche e L. Levi, avocats)